



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 738
E SS L. 160/2019 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE ALFREDO - Presidente	Sì
2. BATTAGLIA DIEGO - Vice Sindaco	Giust.
3. BERTERO DANIELE - Consigliere	Giust.
4. ALLISO MARIA GRAZIA - Consigliere	Sì
5. BALAITA PATRIZIA - Consigliere	Sì
6. BOAGLIO ADRIANA MARIA - Consigliere	Sì
7. BOCCO GABRIELE - Consigliere	Sì
8. BOETTO GIANPIERO - Consigliere	Giust.
9. DEMARTINI GIULIANO - Consigliere	Sì
10. MARCELLI SIRIANO - Consigliere	Sì
11. PASERO LAURA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ZEROLI Dr.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **FANTONE ALFREDO** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 738 E SS L. 160/2019 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 54 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. stabilisce che: *“Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- ai sensi dell'art. 1 comma 742 L. 160/2019 il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
- ai sensi dell'art. 1 comma 740 L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ed il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e

c) del comma 741 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- l'art. 1 comma 760 L. 160/2019 conferma la riduzione del 25 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- l'art. 1 comma 747 L. 160/2019 conferma altresì, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50 per cento della base imponibile:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- l'art. 1 comma 744 L.160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

- ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 L.160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 *bis* D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 che prevede l'esenzione dal 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 761 L. 160/2019, il legislatore ha precisato che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 762 L. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1 comma 763 L. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre

dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento;

- l'art. 52 D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate,

è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 L. 160/2019;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 08.05.2020 con la quale si determinavano le aliquote della nuova IMU per il 2020;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 26.04.2021 con la quale si determinavano le aliquote della nuova IMU per il 2021;
- la deliberazione di consiglio comunale n.4 del 02.04.2022 con la quale si determinavano le aliquote della nuova IMU per il 2022;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28.04.2023 con la quale si determinavano le aliquote della nuova IMU per il 2023
- la deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 22.12.2023 con la quale si determinavano le aliquote della nuova IMU Per il 2024
- la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 24.02.2025 con la quale si determinavano le aliquote della nuova IMU per il 2025

Ritenuto, per tutto quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la necessaria conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU per l'anno 2026, come di seguito indicate per continuità e chiarezza, ma rimandando al prospetto allegato *sub A* quale dato ufficiale oggetto di pubblicazione:

in considerazione del gettito IMU nell'annualità 2025, delle previsioni di gettito 2026 e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2026 - di stabilire per l'anno 2026 le aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) come segue:

- aliquota IMU del 5 (CINQUE) per mille per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota base IMU del 8,6 (OTTOVIRGOLASEI) per mille applicata a tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e dai fabbricati rurali e strumentali;
- di confermare **esenti**:
 - i terreni agricoli
 - gli Immobili possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Richiamato, quindi, l'art. 1 comma 756 L. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dalla legge e da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in data 7 luglio 2023 e pubblicato in G. U. n. 172 del 25 luglio 2023, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 767 L. 160/2019 e del D.M. 7.7.2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge, la deliberazione

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Visto che con D.L. n. 132/2023, convertito in L. 170/2023, è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, in quanto l'art. 6 *ter* comma 1 prevede che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Tenuto conto che è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il Decreto 6 settembre 2024 del Viceministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto l' *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"*, e che riapprova l'Allegato A al D.M. 7.7.2023 recante le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU a partire dall'anno 2025;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Dato atto che l'art. 7 comma 1 lettera f) del Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 28.5.2020 e s.m.i., dispone ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) punto 6) L. 160/2019, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando l'assimilazione già prevista per le annualità precedenti anche in regime di IUC;

Dato atto che l'aliquota differenziata riconosciuta agli immobili abitativi deve ritenersi, ricorrendone i requisiti, anche alle pertinenze ai sensi degli articoli 817 e ss. c.c.;

Visto che l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 767 L. 160/2019, aggiunto dalla lettera b) dell'art. 1 comma 837 L. 197/2022, dispone che in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente, in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dall'art. 1 comma 169 L. 296/2006 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto sopra richiamato, in mancanza di una delibera approvata secondo le nuove modalità previste dalla legge, si debbano applicare le aliquote di base previste dall'art. 1 commi da 748 a 755 L. 160/2019;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 L. 160/2019, per l'efficacia delle aliquote IMU relative all'anno 2026 occorrerà procedere con la pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale munita dell'idoneo Prospetto sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la predetta deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione, per consentire la pubblicazione entro il 28 ottobre 2026;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di confermare per l'anno 2026 le aliquote IMU di cui al prospetto

allegato A, che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il prospetto *de quo* è stato elaborato tramite la funzione informatica “Gestione IMU” del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessario per l’approvazione delle aliquote 2026 ai sensi di legge;

Ritenuto, inoltre, di confermare le scadenze per i versamenti previste dall’art. 1 comma 762 L. 160/2019, nelle due rate del 16 giugno 2026 e del 16 dicembre 2026, restando comunque salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2026;

Evidenziato, infine, che verranno apportate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio per il 2026 e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di altre norme di legge;

Richiamati:

- La L. 207/2024 (Legge di Bilancio per l’anno 2025);
- la L. 213/2023 (Legge di Bilancio per l’anno 2024);
- la L. 197/2022 (Legge di Bilancio per l’anno 2023);
- la L. 234/2021 (Legge di Bilancio per l’anno 2022);
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021);
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l’anno 2020);
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l’art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016);
- l’art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015);
- l’art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e s.m.i.;
- l’art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente e s.m.i.;
- il D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare anche per l'anno 2026 le aliquote IMU indicate ai sensi di legge nel prospetto di cui all'Allegato A, elaborato, a seguito di debita attivazione, tramite la funzione informatica "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e di dare atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che potranno essere apportate le eventuali modifiche necessarie a seguito all'approvazione della Legge di Bilancio per il 2026 e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di altre norme di legge, ovvero qualora ritenuto opportuno al fine di mantenere gli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2026, e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi di legge, con decorrenza 1.1.2026;
- 5) di dare atto che per l'anno 2026 si confermano le scadenze previste *ex lege* per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2026 ed il 16 dicembre 2026, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2026;
- 6) di dare atto che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 L. 160/2019, con riferimento al prospetto obbligatorio di cui ai punti precedenti.

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) trattandosi di atto propedeutico al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 ed alla corretta gestione del tributo per gli uffici competenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Con votazione favorevole resa in forma palese per alzata di mani

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare anche per l'anno 2026 le aliquote IMU indicate ai sensi di legge nel prospetto di cui all'Allegato A, elaborato, a seguito di debita attivazione, tramite la funzione informatica "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e di dare atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che potranno essere apportate le eventuali modifiche necessarie a seguito all'approvazione della Legge di Bilancio per il 2026 e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di altre norme di legge, ovvero qualora ritenuto opportuno al fine di mantenere gli

equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2026, e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge;

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi di legge, con decorrenza 1.1.2026;
5. di dare atto che per l'anno 2026 si confermano le scadenze previste *ex lege* per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2026 ed il 16 dicembre 2026, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2026;
6. di dare atto che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 L. 160/2019, con riferimento al prospetto obbligatorio di cui ai punti precedenti.

Successivamente, con voti favorevoli palesemente espressi, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
FANTONE ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
ZEROLI Dr.ssa Sonia
